

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Articolo 1 – Definizioni ed ambiti di applicazione

1.1.- "Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.

1.2.- "Mediazione familiare": indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo -relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

Articolo 2 - Formazione e requisiti del mediatore familiare.

2.1.- Il mediatore familiare è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate e deve possedere titoli di studio nel campo delle Scienze Umane, del Diritto ed aver frequentato corsi riconosciuti dal Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, nonché da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore Familiare della durata minima complessiva di 180 ore.

Articolo 3 – Esperienza e formazione

3.1.- Il Mediatore familiare deve aver acquisito capacità teoriche e pratiche, nonché appropriate conoscenze sull'opportunità, la struttura e lo svolgimento della mediazione partendo dalle posizioni individuali per arrivare a una discussione equa e rispettosa degli interessi di tutti.

3.2.- Deve conoscere la psicologia della coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari nonché la normativa sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi.

3.3. - Deve conoscere le relazioni con i professionisti coinvolti nel processo della famiglia e le loro rispettive competenze.

Articolo 4 - Doveri del mediatore familiare.

4.1.- Il mediatore deve preservare e mantenere il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

4.2.- Qualsiasi informazione orale e scritta ottenuta dai mediatori familiari deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota se non richiesto.

4.3.- Deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione; le informazioni confidenziali ricevute deve essere mantenute nel proprio archivio con l'accortezza di rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

4.4.- Non deve compiere azioni che potrebbe compromettere la sua integrità professionale e deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione o declinare l'incarico qualora non possa più garantirlo.

- 4.5.-** Deve promuovere gli interessi di tutti coloro che, pur se non presenti, sono coinvolti come minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.
- 4.6.-** Deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione ed ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
- 4.7.-** Deve astenersi da attività che esulino dalla sua competenza professionale e non deve svolgere attività legali, terapeutiche, di consulenza familiare, di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare.
- 4.8. –** Deve rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Articolo 5 – Riservatezza

- 5.1.-** Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti, le dichiarazioni e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
- 5.2.-** Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate in un eventuale successivo processo giudiziario che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto di quello di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 5.3.-** Non può essere chiesto al mediatore, gli addetti di InMediaLex., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.
- 5.4.-** La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui: a) Tutte le parti consentono alla sua disapplicazione; b) Il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza; c) Il mediatore ritiene, ragionevolmente, che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata; d) Il terzo neutrale ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

Articolo 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

- 6.1.-** Il mediatore non può accettare la nomina, pena personale responsabilità, quando: a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, lavorativo, familiare fino al quarto grado o personale con una delle parti; b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato; c) abbia prestato consulenza professionale nella controversia oggetto della mediazione; d) se abbia grave inimicizia nei confronti di una delle parti o rapporti di credito o debito con le stesse; e) abbia interesse economico nella controversia; f) se è in corso il giudizio, se abbia deposto in esso come testimone o ne abbia conosciuto l'oggetto come Decidente (o come arbitro).
- 6.2.-** In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ed all'organismo ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla loro indipendenza;
- 6.3.-** Il mediatore è chiamato a svolgere la propria funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza e previa compilazione e deposito della dichiarazione di imparzialità ed accettazione predisposta da InMediaLex.

Articolo 7 - Attivazione ed adesione alla procedura di mediazione familiare.

- 7.1.-** Il procedimento di "mediazione familiare" è da intendersi avviato quando una delle parti o tutte le parti congiuntamente depositano, anche inoltrandola (tramite fax con richiesta di presa visione, plico racc. r.r., mail segreteria@inmedialex.it - pec con notifica di lettura), la domanda di mediazione presso la segreteria della Mediazione Familiare di InMediaLex. compilando per intero il modello di domanda da quest'ultima predisposto e reperibile nel sito www.inmedialex.it o in forma libera osservandone le stesse indicazioni.
- 7.2.-** La parte chiamata in mediazione, che intende aderire alla domanda presentata dalla parte istante, deve compilare il modulo di adesione alla procedura di mediazione familiare scaricabile dal sito www.inmedialex.it (o

domanda di adesione avente lo stesso contenuto) ed inviarlo entro cinque giorni prima della data dell'incontro, alla segreteria della Mediazione Familiare di InMediaLex. Trascorso detto termine si intenderà la mancata adesione all'istanza.

7.3.- Il deposito della domanda di mediazione familiare, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7.4.- Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore ai quindici incontri ed ogni incontro non può avere una durata oltre le due ore.

Articolo 8 – Procedimento

8.1.- Dopo la verifica della conformità e regolarità della domanda di mediazione il Responsabile designa, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione e/o della successiva conformità o regolarità della domanda, il mediatore comunica alla parte istante del primo incontro e convoca le altre parti con l'invito a comunicare la propria adesione cinque giorni prima dell'incontro. Tutto il materiale e le informazioni fornite sono coperti da assoluta riservatezza nei confronti dei terzi;

8.2.- Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi di InMediaLex o presso quella scelta con il consenso di tutte le parti e del mediatore designato dal responsabile dall'elenco dei mediatori familiari.

8.3.- Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

8.4.- Il mediatore deve comunicare (con ogni mezzo atto alla ricezione) alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

8.5.- Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di accettazione dell'incarico attenendosi, tassativamente, a quanto prescritto nel modulo predisposto da InMediaLex pena la revoca.

8.6.- Le parti possono richiedere ad InMediaLex, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In tal caso, o anche qualora il mediatore rinunci, il responsabile di InMediaLex provvederà alla sostituzione del mediatore.

Articolo 9 - Svolgimento del procedimento.

9.1.- Orientamento iniziale: all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.

9.2.- Applicabilità della mediazione familiare: le parti saranno assistite dal mediatore nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. La mediazione non sarà prolungata senza necessità o se diviene manifesto che il caso è inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.

9.3.- Alle parti, solo qualora sia strettamente necessario, potrà essere proposta l'assistenza tecnica specializzata.

9.4.- La seduta di mediazione familiare deve essere confidenziale e informale e nulla può essere imposto dal mediatore o dall'organismo.

9.5.- L'accordo delle parti è consapevole e volontario e raggiunto senza conflitto in maniera equilibrata.

Articolo 10 - Spese della Mediazione

10.1. - Le Spese per la Mediazione Familiare sono corrisposte come da tabella – allegato I al presente regolamento - da ciascuna parte e comprendono il Diritto Amministrativo di € 200,00, il Diritto orario forfettizzato di € 10,00 per ogni ora e le Spese di Segreteria documentate che sono pagabili, oltre che in contanti alla segreteria amministrativa, mediante bonifico bancario, indicando la causale di cui alle lettere precedenti, sul c/c Banco di Napoli Spa, IBAN: IT05L010100348810000065085 intestato ad InMediaLex Srl che rilascerà fattura.

10.2.- Le Spese per la Mediazione Familiare comprendono altresì, l'Onorario Orario del Mediatore per € 25,00 per ora + iva e cpa da versare ad ogni incontro direttamente al Mediatore Familiare che rilascerà fattura.

Articolo 11 - Conclusione del procedimento di mediazione familiare

11.1.- Il procedimento si conclude: a) con l'accordo delle parti; b) mancata partecipazione di una delle parti; c) abbandono di una delle parti; d) adesione delle parti alla proposta del mediatore; e) assoluta impossibilità di raggiungere un accordo; f) al termine massimo di quindici incontri; g) mancato pagamento delle Spese della Mediazione.

Allegato I - TABELLA della MEDIAZIONE FAMILIARE

DIRITTO AMMINISTRATIVO per ciascuna parte: € 200,00 + iva

DIRITTO ORARIO FORFETTIZZATO per ciascuna parte: € 10,00 per ora + iva

SPESE DI SEGRETERIA Spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 800,00

ONORARIO ORARIO DEL MEDIATORE per ciascuna parte: € 25,00 per ora + iva

Modalità di pagamento:

I pagamenti, oltre che in contanti alla segreteria amministrativa, possono essere effettuati mediante bonifico bancario, indicando la causale di cui alle lettere precedenti, sul c/c intestato

InMediaLex Srl - Banco di Napoli Spa, **IBAN: IT05L0101003488100000065085**